



ACCADEMIA NAZIONALE
DI SANTA CECILIA
Fondazione

STATUTO

Titolo I

Principi Generali

Art. 1

Denominazione e natura giuridica

1. La Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia, di seguito chiamata anche Fondazione, deriva dalla trasformazione dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, fondata in Roma nel 1585, e dall'assorbimento in essa della Gestione Autonoma dei Concerti, effettuati ai sensi del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni.

2. La Fondazione ha personalità giuridica di diritto privato ed è sottoposta all'alta vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo del 6 novembre 2014. .

3. La Fondazione ha sede legale in Roma, Via Vittoria n.6 e una sede operativa sempre in Roma, Largo Luciano Berio 3, nel complesso architettonico denominato Auditorium Parco della Musica.

Art. 2

Scopi e finalità

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, la valorizzazione del proprio patrimonio storico, l'educazione musicale della collettività, la formazione professionale dei quadri artistici, e la valorizzazione dei propri complessi artistici stabili.

Art. 3

Attività della Fondazione

1. Per il perseguimento dei propri fini la Fondazione:

a) realizza, prevalentemente con i propri complessi artistici stabili ed anche in collaborazione con altre istituzioni liriche e concertistiche di primario rilievo artistico italiane ed estere, concerti sinfonici, sinfonico-corali, corali, polifonici, da camera ed esecuzioni liriche, sia in Italia che all'estero;

b) può curare od eseguire, nel rispetto degli scopi e finalità di cui all'art. 2, la produzione discografica, video, multimediale e affine, delle esecuzioni di cui alla precedente lettera (a) nonché di esecuzioni appositamente realizzate, e la loro diffusione;

c) conferisce la dignità di Accademico, secondo quanto disposto dall'art. 8 del presente statuto;

d) organizza corsi di formazione e aggiornamento professionale, nonché scuole di eccellenza artistico - professionale nel settore di competenza;

e) rilascia i diplomi dei corsi di perfezionamento di cui ai Regi Decreti 22/6/1939 n.1076 e 15/4/1942 n.564 e altri di studi superiori musicali riconosciuti dalle competenti autorità;

f) cura la conservazione, la gestione e la valorizzazione del proprio patrimonio storico costituito, così come deliberato dal Consiglio di Amministrazione, dalla biblioteca, dal museo degli strumenti musicali antichi e moderni, dall'archivio storico, dagli archivi di etnomusicologia, dagli archivi di registrazione musicale su dischi, nastri ed ogni altro supporto, dalla collezione di opere d'arte nonché da quanto altro inerente agli sviluppi delle discipline musicali;

g) promuove pubblicazioni, concorsi, convegni, conferenze ed ogni iniziativa atta alla divulgazione e alla elevazione della cultura musicale;

h) svolge attività commerciali ed accessorie conformi agli scopi istituzionali.

2. La Fondazione opera secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio favorendo l'apporto di soggetti privati, anche con riguardo alle attività di cui al precedente comma 1.

Patrimonio e proventi

Art. 4

Composizione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal patrimonio dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e da quello della Gestione Autonoma dei Concerti a suo tempo determinati secondo i termini e le modalità previsti dall'art.7 del d.lgs. 29 giugno 1996 n. 367;

b) da ogni altro bene immobile o mobile acquisito dalla Fondazione o che ad essa pervenga a qualsiasi titolo;

c) dal diritto di utilizzare senza corrispettivo, i teatri, auditorium e locali occorrenti per lo svolgimento della propria attività messi a disposizione dal Comune ai sensi dell'art. 23 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

2. Il Patrimonio della Fondazione, con delibera del Consiglio d'Amministrazione, è suddiviso tra un Fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, ed un Fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione. Il Fondo di dotazione è composto da ogni e qualsiasi bene non rientrante nel Fondo di gestione.

3. Il Fondo di gestione è composto:

a) dai redditi del patrimonio di cui al comma 1 del presente articolo;

b) dalle somme erogate alla Fondazione da terzi e non espressamente destinate al Fondo di dotazione;

c) da ogni contributo pubblico o privato, eredità, legato, lascito e donazione, attribuiti alla Fondazione e non espressamente destinati al Fondo di dotazione;

d) da eventuali avanzi di gestione che saranno destinati al Fondo di gestione;

e) dalle somme derivanti da alienazioni patrimoniali deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dal Consiglio stesso a ciò espressamente destinate;

f) da ogni altro provento derivante dalle proprie attività.

4. Al patrimonio della Fondazione concorrono inizialmente, in qualità di Soci Fondatori di diritto, Roma Capitale, la Regione Lazio e lo Stato; possono altresì concorrere tutti gli altri soggetti pubblici e privati alle condizioni previste dal presente Statuto.

5. Il patrimonio storico della Fondazione, di cui all'art. 3 comma 1 lettera f) , è alienabile nel rispetto della disciplina vigente.

6. La Fondazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e della Gestione Autonoma dei Concerti.

Art. 5

Destinazione dei proventi e del patrimonio

1. I proventi della Fondazione devono essere interamente destinati agli scopi istituzionali. Ad essi sono destinati anche gli eventuali avanzi di gestione.

2. La Fondazione non può procedere alla distribuzione di utili o di altre utilità patrimoniali.

3. In caso di liquidazione, il patrimonio della Fondazione è devoluto a enti e istituzioni similari che operano con finalità analoghe nel settore dello spettacolo, della cultura, della educazione e della formazione musicale, con fini di pubblica utilità individuati dal liquidatore, sentiti Roma Capitale, la Regione Lazio e l'Autorità di governo competente in materia di spettacolo. I beni immobili eventualmente conferiti in uso alla Fondazione da Enti pubblici in conto patrimonio sono esclusi dalla liquidazione e restituiti agli enti medesimi.

Art. 6

Finanziamento dell'attività

1. La Fondazione provvede al finanziamento della propria attività con:

a) i proventi patrimoniali e di gestione;

b) i finanziamenti e i contributi di soggetti pubblici e privati.

2. La Fondazione può accettare donazioni, eredità e conseguire legati.

3. La Fondazione ha il diritto esclusivo alla utilizzazione della propria immagine, ivi incluso l'utilizzo del proprio nome, denominazione storica e delle denominazioni delle manifestazioni dalla stessa organizzate. La Fondazione può consentire o concedere l'uso dei predetti diritti per iniziative compatibili e/o strumentali con le proprie finalità.

Titolo III

Organizzazione

Art. 7

Organi

1. Sono organi della Fondazione:

a) l'Assemblea degli Accademici

b) il Presidente-Sovrintendente

c) il Consiglio Accademico

d) il Consiglio di Amministrazione

e) il Collegio dei Revisori

2. I componenti degli organi della Fondazione non rappresentano coloro che li hanno nominati, né ad essi rispondono.

3. Non possono far parte degli organi della Fondazione di cui alle lettere b, c, d, e, dell'art. 7, comma 1 del presente statuto, coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a, b, c, d, f. Ciascuno degli organi della Fondazione, nella prima seduta successiva alla nomina, verifica che i suoi componenti siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla legge e dallo statuto. Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo, ne dichiara la decadenza e ne promuove la sostituzione.

4. I componenti degli organi della Fondazione di cui alle lettere b, c, d, e, decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;

- passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati previsti dall'art. 15, comma 1 della legge 19 marzo 1990 n. 55, lettere a, b, c, d, e;

- definitività del provvedimento che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n.55;

- mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte;

5. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria, previa tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento a chi lo abbia nominato. La decadenza può essere pronunciata anche su richiesta di chi ha nominato il singolo componente.

6. I componenti degli organi della Fondazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi (ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente), interessi in conflitto con quelli della Fondazione. Essi si considerano presenti ai fini della validità della costituzione dell'organo.

Capo I

Assemblea degli Accademici

Art. 8

Assemblea degli Accademici

1. L'Assemblea degli Accademici è costituita da settanta Accademici a vita, effettivi, che devono essere cittadini italiani che non si trovino nelle condizioni previste all'art. 15, comma 1, legge 19 marzo 1990 n. 55 e sono scelti tra:

a) coloro che emergono nell'arte musicale, nelle scienze e nelle dottrine ad essa attinenti;

b) persone distinte per servizi resi all'arte o alla Fondazione; tali persone non possono superare il numero di dodici.

2. L'Assemblea degli Accademici effettivi, su proposta del Consiglio Accademico, può nominare fino a trenta Accademici onorari, di cittadinanza estera purché appartenenti alle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b) nella stessa proporzione. Gli accademici onorari hanno la facoltà di intervenire alle Assemblee generali e di prendere parte alle discussioni, ma senza diritto di voto. Essi non possono ricoprire cariche sociali.

3. Gli Accademici effettivi e onorari possono recedere dalla carica. L'Assemblea provvede ad eleggere nuovi Accademici effettivi o onorari nel momento in cui vengono a crearsi posti vacanti, con le norme stabilite all'art. 10, comma 3 del presente statuto.

Art. 9

Funzioni dell'Assemblea degli Accademici

All'Assemblea degli Accademici compete di:

a) eleggere gli Accademici effettivi ed onorari ai posti vacanti secondo criteri e modalità stabiliti nel presente statuto;

b) eleggere cinque membri del Consiglio di Amministrazione;

c) eleggere, fra i propri componenti, il Presidente della Fondazione che svolge anche le funzioni di Presidente dell'Assemblea degli Accademici e del Consiglio Accademico;

d) eleggere, fra i propri componenti, il Vice-Presidente Accademico e i cinque membri del Consiglio Accademico, che durano in carica cinque anni;

e) revocare il Presidente e i membri di cui ai punti b) e d), anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, qualora ricorrano gravi motivi;

f) proporre modifiche statutarie;

g) formulare proposte ed esprimere pareri sull'attività generale della Fondazione e su materie attinenti alla cultura e all'educazione musicale;

h) approvare le norme per il proprio funzionamento nel rispetto di quanto disposto dal presente Statuto.

Art. 10

Funzionamento dell'Assemblea degli Accademici

1. L'Assemblea si riunisce di regola una volta all'anno e, straordinariamente, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno un decimo degli Accademici effettivi.

2. L'Assemblea è convocata per mezzo di inviti personali ai soci; tali inviti, da spedirsi, con lettera raccomandata, o con altro strumento, anche telematico, che dia certezza della ricezione, almeno 30 giorni prima della data stabilita, debbono contenere l'ordine del giorno della materia da trattarsi. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione; essa delibera a maggioranza semplice degli Accademici effettivi presenti, anche per la nomina dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione. È dovere degli Accademici di intervenire alle adunanze dell'Assemblea e partecipare all'attività dell'Accademia. All'Accademico Effettivo che

per due anni consecutivi e senza giustificati e gravi motivi non partecipa alle assemblee e non esercita il diritto di voto, sarà inviato un richiamo scritto dal Presidente. Trascorso un ulteriore anno da detta comunicazione, qualora l'Accademico non sia intervenuto alle assemblee e non abbia esercitato il diritto di voto, perderà la qualifica di Effettivo, assumerà quella di Accademico Onorario in soprannumero e verrà sostituito con le modalità previste dal presente statuto.

3. Le proposte di candidatura ad Accademico Effettivo devono essere rivolte per iscritto al Presidente dell'Accademia da almeno cinque Accademici effettivi (unitamente o anche singolarmente), e devono pervenire entro la data indicata dal Presidente nella convocazione dell'Assemblea. Ciascun Accademico Effettivo non può avanzare proposte di candidatura in numero superiore ai posti da ricoprire, e comunque in numero non superiore a tre nominativi. Le candidature da sottoporre alla votazione dell'Assemblea non possono superare il triplo dei posti disponibili. La valutazione delle candidature è affidata al Consiglio Accademico che delibera a scrutinio segreto con la maggioranza assoluta dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei presenti. Per le candidature di Accademici effettivi ed Accademici onorari, l'Assemblea delibera con votazione segreta. La votazione si effettua depositando nell'urna l'apposita scheda fra quelle distribuite a cura della Presidenza. Ogni scheda reca nell'esterno l'indicazione a stampa dell'elezione a cui il voto è destinato. Gli scrutatori compileranno l'elenco dei votanti. Le schede, di tipo diverso per l'elezione degli Accademici Effettivi e degli Accademici Onorari, conterranno l'elenco prestampato dei nomi dei candidati, in ordine alfabetico. Il voto verrà espresso marcando il nome di ciascun candidato prescelto. Saranno considerate nulle le schede contenenti un numero di preferenze superiore al numero dei posti disponibili. Le schede firmate all'esterno non devono essere aperte e sono escluse dal conteggio dei votanti; le schede firmate all'interno sono nulle. Saranno annullate le schede contenenti indicazioni diverse da quelle necessarie al voto. Saranno annullate le schede comunque contrassegnate o per le quali risulti una qualsiasi infrazione alle norme statutarie.

4. Gli Accademici impossibilitati a intervenire potranno votare per corrispondenza; a tale scopo, insieme con l'avviso di convocazione dell'Assemblea, saranno inviate le schede di votazione da riempire, unitamente ad una busta predisposta con l'indicazione del mittente, agli effetti della compilazione dell'elenco dei votanti; le schede di votazione dovranno pervenire all'Accademia non più tardi dell'ora di convocazione dell'Assemblea. Gli scrutatori, preso nota del votante, apriranno la busta da lui inviata e deporranno nell'urna la scheda. Potranno essere attivate metodologie di voto che tengano conto delle nuove tecnologie informatiche al fine di consentire il voto online in alternativa al voto cartaceo. Tale eventuale procedura andrà definita con apposito Regolamento, che garantisca la segretezza del voto. L'elezione sarà valida quando i candidati abbiano riportato un numero di voti non inferiore ai due terzi del numero dei votanti, comprese le schede bianche e le schede nulle nel computo di questi, con arrotondamento, se necessario, all'unità superiore. Qualora, all'esito della prima votazione, rimangano posti vacanti la votazione si ripeterà non oltre 40 giorni dalla prima. Dalla seconda votazione saranno esclusi i candidati che nella prima non abbiano riportato almeno un numero di voti corrispondente a un quinto del numero dei votanti, con arrotondamento, se necessario, all'unità superiore. Qualora all'esito della seconda votazione rimangano posti vacanti, si procederà ad una terza votazione non oltre 40 giorni dalla seconda. Nella terza votazione sarà sufficiente per l'elezione un numero di voti corrispondente alla metà più uno dei votanti con arrotondamento, se necessario, all'unità superiore. Dalla terza votazione saranno esclusi i candidati che nella seconda non abbiano riportato almeno un numero di voti

corrispondente ad un terzo del numero dei votanti, con arrotondamento, se necessario, all'unità superiore.

5. Il numero dei voti necessari per l'elezione del Presidente è di due terzi dei votanti, con arrotondamento, se necessario, all'unità superiore. Gli Accademici impossibilitati a intervenire in Assemblea potranno votare per corrispondenza, o avvalendosi delle eventuali nuove metodologie di voto che tengano conto delle nuove tecnologie informatiche al fine di consentire il voto online in alternativa al voto cartaceo. Tale eventuale procedura andrà definita con apposito Regolamento, che garantisca la segretezza del voto. Occorrendo, la votazione sarà ripetuta non oltre 40 giorni dalla prima con le identiche modalità. Ove nemmeno dalla seconda risulti eletto il Presidente, la votazione si rinnoverà per la terza volta, non oltre 40 giorni dalla seconda; dalla terza votazione sarà sufficiente per l'elezione un numero di voti corrispondente alla metà più uno dei votanti con arrotondamento, se necessario, all'unità superiore. Le votazioni si ripeteranno, se necessario, ogni 40 giorni secondo le stesse modalità, fino all'avvenuta elezione.

6. Le revoche di cui all'art. 9 sono deliberate a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Capo II

Consiglio Accademico

Art. 11

Composizione del Consiglio Accademico

Il Consiglio Accademico è composto:

1. dal Presidente della Fondazione;
2. dal Vice-Presidente Accademico;
3. da cinque Consiglieri Accademici fra i quali i Presidenti Onorari

Art. 12

Funzioni del Consiglio Accademico

Il Consiglio Accademico:

1. propone al Consiglio di Amministrazione la nomina dei docenti di tutti i corsi di perfezionamento e ne approva l'ordinamento didattico;

2. esamina e relaziona sulle nuove candidature ad Accademico effettivo, valutandone la categoria di appartenenza e l'ammissibilità ai sensi dell'art. 10 comma 3 del presente Statuto;
3. propone all'Assemblea degli Accademici le candidature alla qualifica di Accademico Onorario;
4. compila e conserva l'Albo accademico;
5. formula proposte per la custodia e valorizzazione del patrimonio storico dell'Accademia;
6. può formulare proposte e esprimere pareri sulle attività della Fondazione.

Capo III

Soci Fondatori

Art. 13

Soci Fondatori

1. Oltre ai soci Fondatori di diritto di cui all'art. 4, comma 4, del presente Statuto, acquisiscono la qualità di soci Fondatori i soggetti pubblici o privati la cui partecipazione alla gestione o al patrimonio della fondazione sia in linea con le finalità culturali della stessa, che:

a) si obbligano ad apportare per almeno due anni un contributo in denaro alla gestione della Fondazione di importo minimo pari a centocinquantamila Euro all'anno unitamente ad un apporto minimo al patrimonio pari ad euro 5.000;

b) le associazioni senza scopo di lucro, costituite esclusivamente dal personale dipendente della Fondazione: apporto minimo al patrimonio di Euro 46.481,12 (Euro quarantaseimilaquattrocentottantuno e dodici centesimi), una tantum, senza diritto di voto ai sensi dell'art. 10 comma 3 del D.Lgs. 367/96 e successive modificazioni.

2. In caso di decesso del socio fondatore persona fisica o di apporto disposto con atto di ultima volontà, la qualifica di socio Fondatore è attribuita, nel rispetto di quanto disposto ai commi precedenti, collettivamente agli eredi.

3. I soci Fondatori designano i propri rappresentanti in Consiglio d'Amministrazione in conformità alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 2, del presente Statuto.

4. Oltre ai soci Fondatori ed ai soci Fondatori di diritto, possono acquisire la qualifica di:

Soci Sostenitori

a) le persone fisiche che versano un contributo annuo minimo di denaro pari ad Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta);

b) le associazioni, le fondazioni e le società di capitali che versano un contributo annuo minimo di denaro di Euro 2.500,00 (Euro duemilacinquecento);

Socio Donatore

a) le persone fisiche che versano un contributo annuo minimo di denaro pari ad Euro 1.000,00 (Euro mille);

b) le associazioni, le fondazioni e le società di capitali che versano un contributo annuo minimo di denaro pari ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila);

Socio Benefattore

a) le persone fisiche che versano un contributo annuo minimo di denaro pari ad Euro 5.000,00 (Euro cinquemila);

b) le associazioni, le fondazioni e le società di capitali che versano un contributo annuo minimo di denaro pari ad Euro 10.000,00 (Euro diecimila);

Socio Mecenate

a) le persone fisiche che versano un contributo annuo minimo di denaro pari ad Euro 10.000.00 (Euro diecimila);

b) le associazioni, le fondazioni e le società di capitali che versano un contributo annuo minimo di denaro pari ad Euro 30.000,00 (Euro trentamila).

5. Gli importi e i valori indicati nel presente articolo possono essere aggiornati dal Consiglio di Amministrazione.

Capo IV

Consiglio di Amministrazione

Art. 14

Composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattordici membri, compreso il Presidente ed è costituito come segue:

a) il Presidente-Sovrintendente;

b) il Sindaco di Roma Capitale o un consigliere da lui nominato;

c) un consigliere nominato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

d) un consigliere nominato dalla Regione Lazio;

e) cinque consiglieri nominati dall'Assemblea degli Accademici;

f) cinque consiglieri in rappresentanza dei soci Fondatori non di diritto, di cui al successivo comma 2.

In caso di mancanza di componenti di cui alla lettera f) del presente comma, il Consiglio provvede alla nomina per cooptazione dei rappresentanti dei soci Fondatori non di diritto che abbiano garantito i contributi maggiori, ancorché inferiori al limite di cui al successivo comma 2. Detti membri decadono automaticamente alla nomina di consiglieri di cui alla lettera f) del presente comma. I componenti nominati per cooptazione decadono, man mano che un socio Fondatore realizza la condizione minima per nominare un suo rappresentante in Consiglio d'Amministrazione, avuto riguardo all'entità degli apporti.

2. I soci Fondatori di cui all'art.13, comma 1 sub a) del presente statuto che abbiano conferito, oltre ad un apporto al patrimonio, un contributo annuo alla gestione pari almeno al cinque per cento del contributo annuo erogato dallo Stato, e si obbligano al versamento di tale contributo per almeno un biennio, hanno il diritto di nominare un proprio rappresentante in Consiglio di Amministrazione. La permanenza nel Consiglio d'amministrazione dei rappresentanti così nominati è subordinata all'erogazione da parte di questi del contributo annuo per la gestione dell'ente nella misura minima stabilita dal presente comma. In presenza di soci Fondatori che soddisfino i requisiti di cui al primo periodo in numero superiore a cinque, hanno diritto di nominare un proprio rappresentante in Consiglio di Amministrazione, fino a concorrenza delle posizioni disponibili, coloro che garantiscono, nell'ordine, il maggior contributo annuo alla gestione. In caso di decadenza di un Consigliere di Amministrazione, pronunciata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, per il venir meno dei requisiti di partecipazione, subentra il primo degli esclusi. Possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, ulteriori quattro rappresentanti dei soci Fondatori di cui all'art. 13, comma 1, sub a) del presente Statuto. La durata della partecipazione è limitata a due anni e sei mesi, eventualmente rinnovabili, nel rispetto del principio di rotazione tra quanti soddisfino le condizioni per la partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

3. Il Consiglio di Amministrazione accerta, alla prima seduta dopo la nomina, il possesso dei requisiti per la nomina dei rappresentanti dei soci Fondatori di cui all'art. 13, comma 1, sub a) del presente Statuto.

4. Il Consiglio nomina, nel proprio ambito, con le modalità stabilite dall'art.18, comma 4, un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

5. Il mandato di membro del Consiglio d'Amministrazione è gratuito.

I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti dalla legge.

Art. 16

Durata in carica del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni dalla prima riunione e i suoi componenti possono essere riconfermati.

2. In caso di vacanza nel corso del quinquennio, il nuovo Consigliere rimane in carica fino alla scadenza del predecessore.

Art. 17

Funzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva il bilancio consuntivo;

- b) delibera le modifiche dello statuto, anche su proposta dell'Assemblea degli Accademici, che divengono efficaci, all'esito dell'approvazione da parte della competente Autorità governativa;

- c) approva, su proposta del Sovrintendente, i programmi scientifici, nonché i programmi didattici; approva inoltre i programmi di attività artistica, che devono essere corredati dei relativi budget preventivi, di validità triennale ed aggiornati annualmente, che ne dimostrino la compatibilità;

- d) stabilisce gli indirizzi di gestione economico-finanziaria della Fondazione;

e) nomina, su proposta del Presidente e del Consiglio Accademico, eventuali Comitati aventi funzioni consultive su specifiche materie o settori di attività, determinandone la composizione e le funzioni; nomina inoltre con le stesse modalità i docenti dei corsi;

f) approva il regolamento di organizzazione della Fondazione e gli altri regolamenti;

g) determina, nel rispetto della normativa vigente, la misura della retribuzione dovuta al Presidente-Sovrintendente per lo svolgimento delle funzioni professionali di sovrintendente e direttore artistico di cui all'art.19, comma 1, del presente statuto;

h) si pronuncia, in sede consultiva, su ogni materia attinente all'attività ed all'organizzazione della Fondazione.

Art. 18

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno tre Consiglieri.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'indicazione dell'ordine del giorno delle materie da trattare, devono essere inviati a mezzo di lettera raccomandata o altro strumento, anche telematico, che dia certezza di ricezione, almeno quindici giorni prima della riunione al domicilio dei singoli Consiglieri.

3. Nei casi di urgenza la convocazione avviene, con le medesime modalità di cui al comma precedente, con preavviso di almeno due giorni rispetto alla data della prima riunione.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. Le modifiche statutarie vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.

6. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

7. È ammessa la presenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione da parte dei Consiglieri anche mediante mezzi di telecomunicazione, ivi compresa la videoconferenza e l'audioconferenza, e il Consiglio sarà validamente riunito.

8. I verbali dell'adunanza del Consiglio d'Amministrazione sono redatti da un segretario che può essere un Consigliere d'Amministrazione nominato dal Presidente all'inizio della seduta del Consiglio, oppure un dirigente della Fondazione, appositamente nominato, di volta in volta, dal Presidente. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

9. Alle riunioni del Consiglio partecipano i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

Capo V

Il Presidente-Sovrintendente

Art. 19

Il Presidente-Sovrintendente

1. La Fondazione è presieduta dal Presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, che svolge anche le funzioni di Sovrintendente e di Direttore Artistico, dura in carica cinque anni ed è eleggibile per non più di due mandati, se consecutivi.

2. Il Presidente-Sovrintendente:

a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;

b) esercita in piena autonomia, ma nel rispetto degli indirizzi e degli altri strumenti approvati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Statuto, tutti i poteri gestionali e di direzione artistica della Fondazione; può delegare poteri al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio di Amministrazione;

c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea degli Accademici, il Consiglio Accademico e gli eventuali Comitati e cura che ne vengano eseguite le deliberazioni;

d) assicura la tenuta delle scritture contabili;

e) predisporre il bilancio d'esercizio e le indicazioni programmatiche da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Le indicazioni programmatiche, corredate dei relativi budget preventivi che ne dimostrino la compatibilità economica, hanno validità triennale e vengono aggiornate annualmente.

3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento del Presidente-Sovrintendente ne adempie le funzioni il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, limitatamente agli atti di gestione ordinaria che rivestano il carattere dell'urgenza.

4. In caso di dimissioni od impedimento non temporaneo del Presidente-Sovrintendente si procede entro sessanta giorni all'attivazione delle procedure per la sua sostituzione. In attesa della nomina del nuovo Presidente-Sovrintendente il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di cui al precedente comma 3.

5. Viene attribuito il titolo di Presidente Onorario a coloro che abbiano svolto per almeno tre mandati le funzioni di Presidente dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

6. Il Presidente Onorario è membro di diritto del Consiglio Accademico.

Capo VI

Il Collegio dei Revisori

Art. 20

Composizione e funzioni del Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

2. Il Collegio si compone di tre membri, rinnovabili per non più di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei Conti fra i magistrati della Corte dei Conti, uno in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

3. Il Collegio esercita il controllo sull'amministrazione della Fondazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e gestione.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406, 2407 del codice civile. Le riunioni possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione purché sia assicurata la possibilità di interlocuzione tra tutti i partecipanti.

5. Il compenso dei Revisori è determinato dal Consiglio di Amministrazione in conformità ai criteri stabiliti con decreto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il controllo contabile sulla Fondazione potrà essere esercitato da una società di revisione iscritta nel registro tenuto ai sensi di legge. Ad essa è affidata anche l'attività di revisione del bilancio.

7. L'incarico alla società di revisione è conferito per un triennio con delibera del Consiglio di Amministrazione, con scadenza alla data del Consiglio di amministrazione che approva il bilancio del terzo esercizio sociale. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui agli articoli 2409 bis e septies del codice civile.

Art. 21

Durata in carica del Collegio dei Revisori

1. I Revisori restano in carica cinque anni e ciascuno di essi può essere revocato per giusta causa dal soggetto che lo ha nominato.

2. In caso di vacanza nel corso del quinquennio il nuovo Revisore, che viene nominato con le modalità di cui all'art. 20, comma 1, scade insieme con quelli in carica.

Titolo V

Bilancio e disposizioni finali

Art. 22

Il Bilancio

1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio di esercizio della Fondazione è redatto secondo le disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del codice civile in quanto compatibili, nonché secondo gli schemi eventualmente stabiliti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il bilancio di esercizio predisposto dal Presidente-Sovrintendente deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. Il bilancio deve essere comunicato al Collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Art. 23

Controllo di gestione

1. Il Presidente-Sovrintendente, in conformità alle direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione, cura l'attuazione di un appropriato sistema di controllo di gestione con il fine di verificare l'efficacia e l'efficienza dell'attività posta in essere dalla Fondazione.
2. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività della Fondazione ed è svolto in maniera continua secondo modalità che verranno stabilite dall'ordinamento funzionale dei servizi e

del personale dipendente. Il controllo di gestione mira in particolare a verificare lo stato di attuazione dei programmi, nonché la corretta ed economica gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Art. 24

Principi di organizzazione

Gli organi istituzionali curano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare nonché la verifica delle risposdenze dei risultati.

I servizi della struttura operativa curano la gestione finanziaria e amministrativa.

Art. 25

Patrocinio Legale

La Fondazione può avvalersi della consulenza e del patrocinio legale della Avvocatura dello Stato ovvero di membri del libero Foro.